ORDINANZA DELLA CORTE
11 novembre 1987 *

Nella causa 4/85,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xenophon A. Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Stelios Perrakis, consigliere giuridico per gli affari esteri, Anna Ambariotou, membro del servizio giuridico della rappresentenza permanente della Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, e Giannis Drosos, consigliere giuridico presso il Ministero del commercio, in qualità di agenti, e con domicilio eletto presso l'ambasciatore di Grecia in Lussemburgo, 117, rue Val-Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto a far constatare:

1) che, subordinando l'immissione sul mercato greco di tutti i prodotti importati dagli altri Stati membri alla condizione dell'apposizione di un'etichetta in lingua greca e

2) che, vietando la messa in commercio dei fili di cotone importati dagli altri Stati membri qualora non siano presentati in quantità e sotto forme determinate,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del trattato, e

* Lingua processuale: il greco.

3) che, subordinando l'immissione sul mercato dei fili e dei filati di qualsiasi genere destinati alla vendita alle industrie greche del settore della confezione alla condizione dell'apposizione di un'etichetta dettagliata in lingua greca e

4) che, rendendo obbligatoria, per le vendite all'ingrosso e al minuto dei prodotti tessili di tutti i generi, l'apposizione di una scritta contenente indicazioni diverse da quelle contemplate dalla direttiva del Consiglio 71/307/CEE e che non sono necessarie per tutelare il consumatore o salvaguardare la lealtà nei negozi commerciali,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono sia in forza delle norme della suddetta direttiva per quanto concerne le denominazioni del settore tessile sia in forza dell'art. 30 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1987, la Commissione ha informato la Corte che essa rinuncia agli atti e ha chiesto che in applicazione dell'art. 69, § 4, 1° comma, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica sia condannata alle spese.

Con lettera depositata in cancelleria il 12 ottobre 1987, la Repubblica ellenica ha preso atto della rinuncia e ha chiesto che la Corte compensi le spese.

Nelle sue osservazioni integrative, depositate in cancelleria il 21 ottobre 1987, la Commissione rileva che la sua rinuncia agli atti non è intervenuta dopo la sola

modifica dell'art. 50 del regolamento di polizia dei mercati n. 72/77, ma dopo l'adeguamento dell'intera legislazione greca alla direttiva 71/307/CEE; per questo motivo la Commissione chiede l'applicazione dell'art. 69, § 4, 1° comma, del regolamento di procedura.

Ai sensi dell'art. 69, § 4, 1° comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.

Occorre rilevare che nella fattispecie la rinuncia agli atti da parte della Commissione è giustificata dal comportamento della Repubblica ellenica, poiché quest'ultima ha adottato solo in seguito al ricorso della Commissione i provvedimenti necessari a conformarsi all'art. 30 del trattato CEE nonché alle norme della direttiva 71/307/CEE del Consiglio, 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile.

La Repubblica ellenica va pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) La causa 4/85 è cancellata dal ruolo della Corte.

2) Il governo ellenico sopporterà le spese.

Lussemburgo, 11 novembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f. f.

G. Bosco

presidente di sezione